

COMUNE DI CANTELLO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 49 del 04.08.1994

Modifiche:
C.C. n. 6/1999 del .9.03.1999
C.C. n. 50/2010 del 14.12.2010

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
(Art. 40, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 93, n. 507 e successive modificazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
(Art. 43, comma 1, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Il Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa , appartiene alla V classe (comuni fino a 10.000 abitanti) , in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.

ART. .3 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
(Art. 42, comma 3, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1 Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie.

2 L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

3 L'elenco è allegato al presente regolamento e ne forma parte integrante.

CAPO II – DISCIPLINA GENERALE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 4 – OGGETTO DELLA TASSA
(Art. 38, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì , alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 5 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art. 39, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 6 – ESCLUSIONI DALLA TASSA
(Art. 38, comma 2,4,5 e art. 44, comma 7, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Sono escluse dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, compreso qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzione analoga;
b) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato;
c) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;
d) la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso,quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 7 – ESENZIONI
(Art. 49, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

 a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi intendendosi, per questi ultimi, le occupazioni effettuate su territorio diverso da quello proprio;

 b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato. L'agevolazione è subordinata alla condizione che l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sia connessa esclusivamente all'esercizio del culto (aree occupate temporaneamente con transenne per lo svolgimento di una processione, passi carrabili di accesso all'oratorio, etc.) . Soggiacciono, invece, alla tassazione le occupazioni che sono indirettamente correlate all'esercizio del culto (passi carrabili per l'accesso alla casa parrocchiale, occupazioni temporanee realizzate da imprese per la ristrutturazione di edifici adibiti al culto o quelle effettuate, pur nell'ambito di manifestazioni religiose, con intenti culturali o anche di puro e semplice divertimento, quali concerti, feste, esposizioni, etc.).

 c) enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. La disposizione di esonero riguarda solo gli enti pubblici non commerciali ed è condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e una delle finalità indicate dalla norma medesima.

 d) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale , purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

 e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando la sosta dei veicoli è effettuata al di fuori dei posteggi ad essi assegnati o la sosta medesima sia prolungata alle ore notturne, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

 f) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale, le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e le soste dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;

g) Le occupazioni realizzate con qualsiasi impianto adibito ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

h) Le occupazioni di aree cimiteriali;

i) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, intendendosi per "accesso" qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, etc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) Commercio ambulante itinerante e mestieri girovaghi: soste fino a 60 minuti;

b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 6 ore;

d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

f) I passi carrabili;

g) Occupazioni temporanee effettuate da Enti registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti, ed equiparati per legge.

3. Le esenzioni sono attestate dal Comune, ove occorra, su richiesta scritta dell'interessato

ART. 8 – TARIFFE
(Art. 40, comma 3 e 4, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Le tariffe , per gli anni successive al 1994, sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. L’omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 9 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE

(Art. 42, comma 1 e 2, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

 a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti.

 Il carattere della stabilità dell’occupazione non è di per sé una condizione richiesta ai fini della individuazione della ipotesi di “occupazione permanente” ma concorre unicamente alla formazione di tale concetto, avendo la funzione precipua di richiamare l’attenzione sul fatto che, per il periodo indicato nella concessione, l’occupazione si sostanzia nella piena disponibilità dell’area o dello spazio pubblico a favore del concessionario;

 L’occupazione permanente dell’area o dello spazio pubblico non è collegata necessariamente alla costruzione di un’opera visibile, ma può consistere nella semplice disponibilità dell’area o dello spazio medesimi o anche nel non permettere ad altri che, in qualche modo, se ne disponga.

 b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

 Non sono connesse al rilascio di uno specifico atto da parte del Comune.

 Possono essere collegate, comunque, ad un provvedimento amministrativo che le autorizza e ne disciplina la effettuazione e la durata.

 Il provvedimento autorizzativo può conseguire ad una specifica istanza del singolo, con efficacia nei confronti dello stesso, oppure ad una iniziativa del Comune intesa a creare una utilità generale, con efficacia nei confronti di una determinata categoria di soggetti.

2. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, che si protraggono di fatto oltre il termine previsto dall’atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 10 – GRADUAZIONE DELLA TASSA
(Art. 42, comma 3, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La tassa è graduate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

ART. 11 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA
(Art. 42, comma 4, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. L'unità di misura delle occupazioni, effettuate sia in superficie che negli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, è il metro quadrato, mentre per quanto concerne il metro lineare il riferimento si pone esclusivamente per le occupazioni di ci agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 507/93, concernenti i cavi, le condutture e gli impianti in genere soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
3. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, fermo restando il principio di arrotondamento al metro quadrato superiore, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie la determinazione della tassa va effettuata cumulando le superfici utilizzate, con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore, semprechè le stesse insistano su aree appartenenti alla medesima categoria, si riferiscano al medesimo provvedimento autorizzativo e al periodo di tempo in esso indicato.

ART. 11.1 - OCCUPAZIONI SUPERIORI AI 1000 MQ
(Art. 42, comma 5, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Ai fini del calcolo della superficie tassabile, deve tenersi conto della parte di suolo, soprassuolo e sottosuolo rientrante nel limite massimo di mille metri quadrati; l'eventuale occupazione eccedente

detto limite è calcolata nella misura del 10% (esempio: superficie occupata mq 5000; superficie tassabile mq 1400, pari a mq 1000 + 10% di 4000).

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

 - 50% sino a 100 mq (superficie tassabile mq 50);
 - 25% da 100 mq e fino a 1000 mq (superficie tassabile mq 225);
 - 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
 -

ART. 12 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA
(Art. 42, comma 6, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazioni delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria.

2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore all'importo corrispondente al 30% di quella deliberata per la prima categoria.

3. La tassa è articolata nelle seguenti proporzioni:

 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 50 per cento.

CAPO III – DISCIPLINA CONCERNENTE LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DI ATTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONI

ART. 13 – DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 14 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Per le occupazione che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 7 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 15 – MESTIERI GIROVAGHI, ARTISITICI E COMMECIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione qualora l'occupazione medesima abbia durata superiore ad un'ora.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".

ART. 16 – OCCUPAZIONE DI STRADE E PIAZZE PER ATTIVITA' MERCATALI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

1. Colore che esercitano attività mercatali in occasione di fiere e festeggiamenti, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione rilasciato dagli Enti promotori e organizzatori.

ART. 17 – CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E’ fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno n. 1 giorno lavorativo antecedente la data per cui si richiede l’occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 18 – OCCUPAZIONI D’URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d’emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione e/o la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall’art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 19 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell’occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta , per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 20 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamento vigenti e, comunque,di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nel giorno successivo, nel caso di occupazione temporanea;
 e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 21 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 22 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 23 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 24 – RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 25 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO IV - DISCIPLINA CONCERNENTE LE MODALITA' E I TERMINI PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 26 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 26.1 – DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI
(Art. 50, comma 1 e 2, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La disposizione si riferisce alle nuove occupazioni che si realizzano a decorrere dall'anno 1994 o a occupazioni incrementative di quelle già realizzate negli anni precedenti; per esse, in ogni caso, il termine per tutti gli adempimenti connessi non può andare oltre l'anno di rilascio dell'atto di concessione, a nulla influendo la durata della stessa.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per i soggetti già iscritti a ruolo per l'anno 1994, semprechè non si verifichino variazioni nella consistenza delle occupazioni tassate.

3. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici comunali; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

4. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa, con le modalità di cui al successivo art. 26.4, dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

5. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma 1, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, con le medesime modalità di cui al successivo art. 26.4.

ART. 26.2 – DENUNCIA OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
(Art. 50, comma 3, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo effettuate con condutture cavi e impianti soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno se non vi sia variazione nella consistenza delle occupazioni. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento, anch'esso cumulativo, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano prodotte.

2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con le medesime modalità di cui al successivo art. 26.4.

ART. 26.3 – DENUNCIA OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(Art. 50, comma 5, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Tale disposizione non si applica per le occupazioni temporanee di cui al successivo art. 32.13 "Occupazioni a carattere ricorrente", in base al quale il versamento deve essere effettuato in soluzione unica anticipata.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato anche mediante versamento diretto non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 26.4 – VERSAMENTO DELLA TASSA
(Art. 50, comma 4 D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Per il versamento deve essere utilizzato l'apposito modulo predisposto con decreto interministeriale.

CAPO V – DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI TARIFFA

ART. 27 – OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E MISURA DELLA TARIFFA

ART. 27.1 – GENERALITA'

(Art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 27.2 – SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

(Art. 44, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui all'art. 27.1 è ridotta ad 1/3, con arrotondamento alle mille lire superiori.
 La riduzione va computata in modo uniforme su tutte le tariffe ordinarie fissate in corrispondenza delle categorie deliberate.

ART. 27.3 – TENDE

(Art. 44, comma 2, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al precedente art. 27.2.
2. La tassazione non si applica alle tende poste a coperture dei balconi.

ART. 27.4 – AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO

(Art. 44, comma 12, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dai comuni, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. L'imposta complessiva dovuta per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto. Qualora il posto sia concesso ad un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in

aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

ART. 28 – PASSI CARRABILI
(Art. 44, D. Lgs. 15.11.93, n. 507 – Art. 3, comma 63, L. 549/95)

Il nuovo testo è il seguente:

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi della potestà attribuita all'Ente impositore dall'art. 3 comma 63 lett. a) della legge 28.12.95 n. 549, i passi carrabili sono esenti dall'applicazione della tassa (vedi art. 7 comma 2 lett. f) del presente regolamento).

3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi posti a filo con il manto stradale (c.d. "a raso") e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

4. In ogni caso, ove i proprietari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

 L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il proprietario può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, oppure dallo stesso contribuente, previo rilascio di apposito atto di concessione da parte della Amministrazione.

ART. 29 – OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSSUOLO E SOPRASSUOLO
(Art. 46 e 47, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture , cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. Per le occupazioni delle strade comunali la tassa è determinata in lire 500.000 per km lineare o frazione.

4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km lineari, in 100.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione di lire 20.000.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000.=, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 29.1 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
(Art. 47, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, D.Lgs. 507/93, è determinata in lire 30.000 per occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni. La tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

2. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

 a) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
 b) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 c) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ART. 30 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
(Art. 48, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alla località dove sono ubicati gli impianti (centro abitato, zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche, frazioni).
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 27.1, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 31 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
(art. 48, comma 7, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alla località dove sono ubicati gli impianti (centro abitato, zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche, frazioni).

ART. 32 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE
32.1 – GENERALITA'
(Art. 45, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Il tempo di occupazione, indipendentemente dal periodo complessivo risultante dall'atto di autorizzazione, è determinato nell'arco di un giorno. Il tempo di occupazione è espresso in fasce orarie.

ART. 32.2 – FASCE ORARIE
(Art. 45, comma2, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La tassa si applica, in relazione alle fasce di occupazione, in base alle seguenti proporzioni di tariffa, calcolate sulle misure massime giornaliere:

 a) occupazioni di prima categoria:
 - fascia oraria n. 1 dalle ore 06.00 alle ore 20.00: 90%;
 - fascia oraria n. 2 dalle ore 20.00 alle ore 06.00: 10%;

 b) occupazioni di seconda categoria:
 - fascia oraria n. 1 dalle ore 06.00 alle ore 20.00: 90%;
 - fascia oraria n. 2 dalle ore 20.00 alle ore 06.00: 10%;

2. Sulle misure così determinate sono applicate tutte le riduzioni e gli aumenti di cui all'art. 32.

ART. 32.3 – OCCUPAZIONI SUPERIORI AI 15 GIORNI
(Art. 45, comma 1, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni di durata fino a quindici giorni si applica la tariffa giornaliera intera.
2. Oltre 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento.

ART. 32.4 – SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
(Art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui all'art. 32.1 è ridotta ad 1/3 con arrotondamento alle 100 lire superiori. La riduzione va computata in modo uniforme su tutte le tariffe ordinarie fissate in corrispondenza delle categorie deliberate.

ART. 32.5 – TENDE
(Art. 45, comma 3, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni con tende e simili (cioè quelle strutture mobili che assolvono sostanzialmente la stessa funzione delle tende), la tariffa è ridotta al 30 per cento. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al precedente art. 32.4.
2. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 32.6 – FIERE E FESTEGGIAMENTI
(Art. 45, comma 4, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è aumentata del 50 per cento siano esse di prima o di seconda categoria.
2. Sulla misura tariffaria così determinata sono computate le agevolazioni previste per le specifiche fattispecie impositive di cui ai precedenti artt. 32.3, 32.4 e 32.5.

ART. 32.7 – SPETTACOLO VIAGGIANTE
(Art. 45, comma 4 e 5, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La tariffa per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è ridotta al 20%.
2. Come già disposto al precedente art. 11.1, comma 2, le superfici sono calcolate in ragione del:

- 50% sino a 100 mq (superficie tassabile mq 50);
- 25% da 100 mq e fino a 1000 mq (superficie tassabile mq 225);
- 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 32.8 – RIDUZIONE PER SINGOLE CATEGORIE
(Art. 45, comma 5, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Sono ridotte al 50% le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Il termine ambulante deve riferirsi a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante. Le occupazioni realizzate dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, per le quali non è previsto l'utilizzo di un posto fisso, soggiacciono alla disciplina delle occupazioni temporanee . La riduzione di tariffa stabilita per i pubblici esercizi non si estende gli esercizi commerciali; infatti, in questi ultimi si esercita l'attività di vendita delle merci per uso asporto, mentre nei pubblici esercizi si effettua principalmente la somministrazione che consiste nel fornire alimenti e bevande da consumare sul posto, oltre che la vendita per uso asporto.

ART. 32. 9 – OCCUPAZIONI A CARATTERE STRUMENTALE
(Art. 45, comma 5, e Art. 47, comma 1, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie la tariffa per la determinazione della tassa è ridotta al 50%. La riduzione tariffaria si riferisce esclusivamente a quelle occupazioni, di scavo e messa in ripristino dell'assetto stradale, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione dei servizi, nonché per le seggiovie e funivie.
2. La tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART. 32.10 – AUTOVETTURE DI USO PRIVATO
(Art. 45, comma 6, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria.
2. Le aree da destinare a parcheggio attrezzato sono deliberate dal Comune.
3. Ove l'area sia data in concessione per uso parcheggio, la tassazione viene effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

ART. 32.11 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
(Art. 45, comma 6 bis, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento. La agevolazione tariffaria agisce non solo nei confronti della attività delle imprese ma anche a favore di qualsiasi soggetto privato. La riduzione si cumula con tutte le altre previste per le specifiche fattispecie impositive di cui all'articolo 32.

ART. 32.12 – MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE
(Art. 45, comma 7, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento. Sono politiche quelle manifestazioni, poste in essere da partiti , gruppi politici riconosciuti o da organizzazioni sindacali, dirette al raggiungimento di tale specifica finalità. Sono culturali quelle attività che sostanzialmente e oggettivamente costituiscono un concreto contributo alla crescita e all'arricchimento culturale dei singoli.

ART. 32.13 – OCCUPAZIONI A CARATTERE RICORRENTE
(Art. 45, comma 8, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. La disposizione agevolativa non è subordinata ad alcuna condizione, ma opera in forza del solo elemento di durata della occupazione. La riduzione, in quanto attiene esclusivamente al meccanismo della riscossione, si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili. All'atto del rilascio della autorizzazione il contribuente sottoscrive un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuto per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato, da effettuare in un'unica soluzione, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella convenzionata.

CAPO VI DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL RIMBORSO DEL TRIBUTO

ART. 33 – ACCERTAMENTI
(Art. 51, commi 1-4, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 26.4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il riconoscimento da parte del contribuente dell'erronea determinazione del tributo in conseguenza dell'errore materiale o di calcolo non dà luogo ad applicazione di soprattasse e interessi e non comporta l'automatica definizione del rapporto per l'annualità in riferimento, potendo il Comune esercitare, in ordine agli elementi dedotti dalla denuncia, i poteri di accertamento previsti dal presente articolo. Il mancato riconoscimento dell'errore materiale o di calcolo del contribuente non determina una situazione di conflittualità con il Comune, non essendo la comunicazione medesima avviso di liquidazione nel quale si concretizza la maggiore pretesa impositiva. La situazione di contrasto è assorbita dall'attività di accertamento dell'Ente.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. I casi di accertamento in rettifica sono riconducibili alle seguenti ipotesi:

 a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;

 b) inesattezza nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lett. a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;

 c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

ART. 34 – RISCOSSIONE COATTIVA
(Art. 51, comma 4, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La riscossione coattiva della tassa deve essere effettuata dal concessionario del servizio ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Il credito derivante dall'applicazione della tassa è assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

ART. 35 – RIMBORSI
(Art. 51, comma 6, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'azione di recupero da parte del contribuente può derivare:

 a) da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;

 b) dalla comunicazione dell'Ente impositore a seguito del controllo della denuncia;

 c) da una decisione definitiva in sede contenziosa.

2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO VII – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36 – CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

 a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

 b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 37 – SANZIONI
(Art. 53, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Non è ipotizzabile una tardività dell'adempimento oltre l'anno di rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni; l'eventuale travalicamento di detto periodo temporale è inteso come omissione dell'adempimento, fatta eccezione per le denunce di occupazione di cui all'art. 26.2 precedente.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Valgono, in ordine alla tardività, le medesime disposizioni di cui al comma 1 precedente.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 38 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 39 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 40 – NORME TRANSITORIE FINALI
(Art. 56, D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Occupazioni permanenti, adempimenti dei contribuenti:

 a) Per i contribuenti già iscritti a ruolo per l'anno 1993, il Comune emette anche per l'anno 1994 i ruoli per la riscossione della tassa, sulla base delle misure di tariffa vigenti per l'anno 1993. L'eventuale integrazione dell'importo iscritto a ruolo per l'anno 1994, derivante dalla rideterminazione delle tariffe dovrà essere effettuata dai contribuenti nel termine di sessanta giorni dalla data di adozione del presente regolamento.

 b) I contribuenti non iscritti a ruolo, ma comunque tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, devono presentare, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del presente regolamento, la denuncia su appositi moduli predisposti e messi a loro disposizione dal Comune. Nello stesso termine di sessanta giorni va effettuato il versamento della tassa complessivamente dovuta per l'intera annualità, sulla base delle misure di tariffa deliberate dal Comune.

 c) Per i contribuenti che nel corso dell'anno 1994 realizzano nuove occupazioni od occupazioni incrementative di quelle precedentemente esistenti, l'obbligo della denuncia e del versamento va assolto dagli stessi, ai sensi dell'art. 26, entro trenta giorni dalla data di rilascio del relativo atto di concessione.

 d) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, di cui all'art. 29, gli importi da scrivere a ruolo per l'anno 1994 sono quelli corrisposti per l'anno 1993, aumentati del 10 per cento, con un minimo di lire 50.000.= . Detto importo di lire 50.000.= rappresenta la tassa complessivamente dovuta per l'anno 1994 nel caso in cui l'importo corrisposto per l'anno 1993 sia stato di misura inferiore ovvero nella ipotesi in cui per l'anno 1993 non sia stato corrisposto alcun importo. Ove il predetto aumento del 10 per cento o la somma di lire 50.000.= non risultino iscritti a ruolo per l'anno 1994, l'integrazione percentuale dell'importo già dovuto per il 1993 o il versamento dell'importo minimo vanno effettuati su richiesta del Comune.

2. Occupazioni temporanee, adempimenti dei contribuenti:

 a) I contribuenti che realizzano, a decorrere dall'anno 1994, occupazioni temporanee di suolo pubblico collegate a una previa autorizzazione da parte del Comune non hanno l'obbligo di presentare la denuncia. Tale obbligo, ai sensi dell'art. 26.3, è assolto con la compilazione dell'apposito modulo di versamento e con il conseguente pagamento da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione.

 b) I contribuenti che realizzano occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto di autorizzazione da parte del Comune devono corrispondere la tassa entro e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

3. I versamenti vanno effettuati su appositi moduli predisposti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Ove la tassa debba essere corrisposta prima della emanazione del suddetto decreto, il pagamento della stessa va eseguito mediante versamento in conto corrente intestato al Comune con la indicazione della causale del versamento, o mediante versamento diretto.

4. Per le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

5. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 32 effettuate dai pubblici servizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa per l'anno 1994 va corrisposta a cura del contribuente, su richiesta del Comune, in base alle tariffe applicabili a giorno per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento, senza la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, per dette specifiche ipotesi di occupazione.

ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.